

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP. 87741

STATUTO

Art. 1 Costituzione e Denominazione

1.1.E costituita La Società cooperativa denominata "**SEAL**
società cooperativa a r.l. (Servizi Enti Amministrazioni
Locali)."

1.2 Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo
VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla
cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme
sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2.Sede

2.1.La cooperativa ha sede nel Comune di L'Aquila.

2.2.Spetta all'organo amministrativo la facoltà di
istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede
sociale nel territorio comunale e di istituire o sopprimere
ovunque unità locali operative .

Art. 3.Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'Assemblea. Qualora la durata venisse prorogata prima
della scadenza, i soci che non hanno concorso alla
approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di
recesso.

Art. 4.Scopo e attività mutualistica

4.1.La cooperativa, che svolge la propria attività senza

fini di speculazione privata, ha per scopo mutualistico quello di procurare ai soci, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, favorevoli occasioni e condizioni di lavoro tendenti alla continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

4.2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformità alla legge 3 aprile 2001, n. 142, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, può stabilire un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa pertanto si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; essa può peraltro svolgere la propria attività anche con i terzi e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

Art. 5.Oggetto

5.1. In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

a-Servizi di affissione dei manifesti o in generale di intervento, installazione, manutenzione, gestione di impianti pubblicitari.

b-Servizi di inserimento e trattamento dei dati: data entry, sportelli al pubblico, ricevimento e trascrizione di

documenti, compilazione o rilevazione da moduli, gestione di pratiche amministrative anche complesse.

c-Servizi di rilevazione territoriale di qualunque tipo, censimenti di impianti su suolo, lettura di contatori, rilevazioni immobiliari o impiantistiche sia su suolo pubblico che privato, nel rispetto di ogni regola relativa.

d-Servizi di archiviazione documentale, di deposito, anche di archiviazione ottica o altrimenti informatizzata; e-Stampa e postalizzazione di documenti e comunicazioni anche a messaggio variabile, nel rispetto delle regole di legge relative;

f-Servizi di ICT, quali la fornitura di software, la elaborazione e realizzazione di modelli informativi, la fornitura di hardware e di ogni servizio relativo hosting, manutenzioni, ecc.)

g-Servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale, acquisti, schemi amministrativi e commerciali, ed ogni altro per imprese o anti pubblici.

h-servizi nel settore dei tributi locali, assistenza tecnico-amministrativa per la consulenza legale, fiscale, tecnica, informatica e contabile, anche avvalendosi dell'opera di professionisti iscritti negli albi previsti dalla legge.

i-servizi di notificazione atti ai sensi dell'art. 1 commi 158, 159 e 160 della legge 296 del 30/12/2006 ovvero

delle disposizioni vigenti al momento dell'erogazione del servizio, nei confronti di pubbliche amministrazioni o loro concessionari.

j-Attività di ricerca e fornitura di personale necessario alle aziende che sviluppano software informatici;

k) Attività di assistenza tecnico-amministrativa per ricerca e fornitura di personale necessario alle pubbliche amministrazioni ed alle aziende loro appaltatrici o concessionarie per la gestione della sosta a pagamento su strada e/o in struttura di sistemi integrati per la viabilità urbana;

l-Attività di ricerca e fornitura personale necessario alla realizzazione di servizi per enti pubblici ed in generale alla pubblica amministrazione o alle società controllate o appaltatrici di quella.

5.2 Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

5.3 Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese

a venti oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguitamento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

5.4 Per il conseguimento dei propri scopi, la cooperativa può partecipare a ogni forma di gara o affidamento per appalti pubblici relativi alle attività comprese nell'oggetto.

5.5 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

6. Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

6.1. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

6.2. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7. Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, le disposizioni del codice civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, quelle sulla società a responsabilità limitata.

Art. 8.Numero e requisiti dei soci

8.1.Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie.

8.2.Possono essere soci le persone fisiche che abbiano attitudini fisiche o conoscenze tecniche idonee a svolgere le attività indicate nell'oggetto sociale, ovvero che abbiano interesse a conseguirle. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

8.3.Possono essere soci, altresì, le persone fisiche o giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

Art. 9.Procedura di ammissione

9.1.Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito

con regolamento ai sensi del precedente articolo 6, ovvero con delibera dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

9.2. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

9.3. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni

dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10.Categoria speciale di soci cooperatori

10.1.L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 9) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

10.2.I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

10.3.Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguitamento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

10.4.Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali

coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

10.5.La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

10.5.1.la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

10.5.2.i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

10.5.3.il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

10.6.Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

10.7.Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

10.8.I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati

in Assemblea.

10.9.I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, c. 2.

10.10.Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.

13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

10.11.Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento

della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

10.12.Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del presente statuto.

Art. 11.Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto, e dai regolamenti di cui all'art. 6, il diritto di voto, il diritto ai ristorni, il diritto di recesso e il diritto di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 12.Obblighi dei soci

12.1.Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta e la tassa di ammissione stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

12.2.Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

a)il sovrapprezzo eventualmente determinato in

precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del

bilancio,

b) la tassa di ammissione eventualmente aggiornata anno

per anno dall'organo amministrativo in relazione alle spese

di istruttoria.

12.3 Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di

instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in

conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre

tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti

e delle deliberazioni adottate dagli organi della

cooperativa.

12.4 Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio

dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha

l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli

amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel

predetto libro.

Art. 13. Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se

la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne

comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal

ricevimento della richiesta.

Durante tale termine, il socio è libero di trasferire la

propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 14.Acquisto di quote proprie

Ove ne ricorrono i presupposti e le condizioni previste dalla legge, gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 15.Recesso

15.1.Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

15.2.In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la cooperativa;
- c) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;

d) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;

15.3. Il recesso non può essere parziale.

15.4. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

15.5. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

15.6. Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

15.7. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

15.8. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge e/o diversa motivata decisione dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato

comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16. Esclusione

16.1. L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

16.1.1. per il mancato pagamento della quota sottoscritta;

16.1.2. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

16.1.3. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

16.1.4. per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

16.1.5. per fallimento del socio;

16.1.6. Per aver visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

16.1.7. negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

16.2. L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

16.3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17. Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 18.Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., gli amministratori potranno deliberare la dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 19.Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

19.1.Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la

esclusione o la cessione della quota si è verificata.

19.2.Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 20.Soci sovventori

20.1.Ferme restando le disposizioni di cui all'art 8 del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

20.2.I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo. Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

20.3.Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente

previo gradimento dell'Organo amministrativo. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

20.4.L'Assemblea stabilisce:

20.4.1.l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;

20.4.2.l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;

20.4.3.il termine minimo di durata del conferimento;

20.4.4.i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e

gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;

20.4.5.i diritti patrimoniali in caso di recesso.

20.5.A tutti i detentori delle quote di sovvenzione spettano non più di tre voti. I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente punto 20.4.4, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

20.6.Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del

conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

Art. 21.Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo articolo 27;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 22.Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero

patrimonio sociale, dedito soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 23.Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge. Le quote sono indivisibili.

Art. 24.Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Art. 25.Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 26.Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita:

- alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci, anche in funzione dell'esperienza maturata con laianità;

- al possesso di titoli di particolare attinenza con l'attività svolta.

I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142 ovvero da altra normativa tempo per tempo vigente.

Art. 27.Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente, compresa quella contenuta nella legge 31 gennaio 1992, n. 59 in quanto compatibile.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;

b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione

possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori

qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non

partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è

obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di

amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli

amministratori e dei componenti l'organo di controllo,

secondo regolamento da emanare del C.d.A..

Art. 28.Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano

almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale

sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo

assembleare.

Art. 29.Assemblea - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è

convocata dagli amministratori mediante avviso contenente

l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,

dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere

anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, o con altri mezzi che garantiscono la avvenuta ricezione.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi

verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di

amministrazione ovvero dall'amministratore unico o, in
mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 30. Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Occorrerà tuttavia il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci per modifiche statutarie e deliberare la messa in liquidazione della cooperativa.

Art. 31. Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina lemissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 32.Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare un solo altro socio.

Art. 33.Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti

di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 34. Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima o con altri mezzi che ne assicurino la ricezione.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori

e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente oppure dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 35. Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 36. Poderi di gestione

Al consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 37. Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e

dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 38.Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'unico amministratore, al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti, agli amministratori delegati.

Art. 39.Rimborsi e compensi

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 40.Controllo dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 41.Organi di controllo

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Art. 42.Funzioni

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Art. 43.Controllo contabile

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della

Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge, nei casi in cui tale forma di controllo è obbligatoria.

Art. 44. Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accetta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di legge dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- quantaltro sia previsto dalla legge.

Art. 45. Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514

lettera d) del codice civile.

FIRMATO: CHIANDOTTO ANDREA - BUZZI MARIO - LARCINESE STEFANIA

MARIA - SCALZINI ALESSANDRO - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO.